



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte

Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino

Deliberazione del Direttore Generale

OGGETTO: NULLA OSTA ALLA MOBILITA' IN COMPENSAZIONE TRA LA SIG.RA ZUNINO GABRIELLA - COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-OSTETRICA IN SERVIZIO PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO E LA SIG.RA SOLLA FABIANA COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA IN SERVIZIO PRESSO L'A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Gaspare Dall'Acqua, nominato con D.G.R. n. 21-6940 del 29.05.2018;

su conforme proposta del Direttore della S.C. Gestione e Organizzazione Risorse Umane, che ne attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato

Premesso in linea di fatto che:

- è pervenuta, in data 25/5/2020, istanza di mobilità in compensazione da parte dei seguenti Collaboratori Professionali Sanitari - Ostetriche:
 - ✓ Sig.ra ZUNINO Gabriella da A.O. Ordine Mauriziano di Torino, presso l'A.O.U. Maggiore di Novara.
 - ✓ Sig.ra SOLLA Fabiana da A.O.U. Maggiore di Novara presso A.O. Ordine Mauriziano di Torino;

- 
- acquisiti i necessari pareri ed effettuati i dovuti accertamenti istruttori, ed a seguito di intercorse comunicazioni tra le Aziende interessate è stata concordata quale data del trasferimento il 1° novembre 2020;

Considerato in linea di diritto che:

- il D.Lgs. 165 del 30/3/2001, così come modificato dal D.Lgs. 150/2009, per quanto in particolare attiene all'istituto della mobilità, fa esplicito rinvio a quanto previsto dai CC.NN.LL. di appartenenza;
- l'art. 52 del C.C.N.L. per il triennio 2016/2018 prevede espressamente la mobilità volontaria del personale dipendente tra Aziende ed Enti del Comparto, stabilendo peraltro al contempo la disapplicazione dell'art. 19 del CCNL integrativo 20/9/2001 (al quale era riferita l'applicabilità dell'istituto della mobilità in compensazione);
- al riguardo, l'ARAN con nota esplicativa in data 12/7/2018 ha precisato che, a prescindere dalla nuova disciplina contrattuale collettiva nazionale, la mobilità "per interscambio" o "per compensazione" può ancora avere luogo, sulla base delle disposizioni dettate dall'art. 30 del D.Lgs.vo 165/2001, secondo quanto precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota DFP 0020506 P-4.17.1.7.4 del 27/3/2015;
- in ogni caso occorre evidenziare che la mobilità di compensazione, per sua natura, non comporta nuove assunzioni né modifiche del quadro economico, concretandosi in un semplice e contestuale avvicendamento di personale di pari qualifica e livello;
- ricorrono pertanto le condizioni per autorizzare la mobilità in compensazione oggetto del presente provvedimento;

Richiamato l'art. 3 del D.Lvo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni in relazione al parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Dato atto della vigente normativa richiamata e/o riferita al presente provvedimento;



DELIBERA

per le motivazioni in premessa esplicitate, che si richiamano integralmente:

1. di dare assenso al trasferimento presso l'A.O.U. Maggiore di Novara della CPS Ostetrica Sig.ra ZUNINO Gabriella, in servizio presso l'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, con decorrenza 1° novembre 2020;
2. di accogliere, contestualmente e sempre con decorrenza 1° novembre 2020, la domanda di mobilità in entrata della Sig.ra SOLLA Fabiana, CPS Ostetrica dell'A.O.U. Maggiore di Novara;
3. di dare atto che i trasferimenti di cui al punto 1) e 2) sono da intendersi a compensazione, in conformità alle disposizioni normative di riferimento in premessa richiamate;
4. di trasmettere copia del presente atto all'A.O.U. Maggiore di Novara.
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta onere per l'Amministrazione.